

STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale  
Tributaria Societaria e del Lavoro  
[www.strategicpartners.it](http://www.strategicpartners.it)

# I DICHIARATIVI 2021: le principali novità

**Paola Bonsignore**

Dottore Commercialista, Revisore legale, Collaboratore de *// Sole 24 ore*

GRUPPO  24 ORE




ACCADEMIA  
DEL DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
DI NAPOLI

 **Plusplus24 Fisco**

18 maggio 2021

# Agenda



**TERMINI E MODALITÀ DI INVIO**



**VERSAMENTO IMPOSTE**



**INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

**NOVITÀ MODELLO REDDITI PF**

**NOVITÀ MODELLO REDDITI SP**

**NOVITÀ MODELLO REDDITI SC**



**IRAP**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti


[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

**TERMINI E MODALITÀ DI INVIO**




# TERMINI E MODALITÀ DI INVIO



## Termine di invio

TERMINE DI PRESENTAZIONE	
Undicesimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta	Soggetti Ires
30.11	Soggetti Irpef
30.06	Persone fisiche non titolari di partita IVA che optano per la presentazione cartacea del modello REDDITI
Ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina del curatore/commissario	
Ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura della procedura fallimentare/liquidazione amministrativa	Contribuenti soggetti alla procedura fallimentare/liquidazione coatta amministrativa
Ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di effetto dell'operazione straordinaria.	Imprese soggette ad operazioni straordinarie (es. fusione, scissione, trasformazione).

# TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



## Termine di invio


{ 1 }

Art. 2, Dpr 22.07.1998, n. 322

SOLARI

### SCADENZA ORDINARIA

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione ... in via telematica, entro **l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**



### DICHIARAZIONE TARDIVA

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni dalla scadenza del termine**, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo




### DICHIARAZIONE OMESSA

Le dichiarazioni presentate con **ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse**, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.



# TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



## Termine di invio

{ 2 }

Art. 2, Dpr 22.07.1998, n. 322

**IL TERMINE NON è COLLEGATO** al momento di approvazione del bilancio, in quanto è sempre riferito al momento di chiusura del periodo d'imposta.

SCADENZA  
ORDINARIA

DICHIARAZIONE  
TARDIVA

DICHIARAZIONE  
OMESSA

SOLARI


30.11.2021

28.02.2022

Dall'1.03.2022

**NB:** Le dichiarazioni trasmesse nei termini previsti dal D.P.R. n. 322/98 ma scartate dal servizio telematico si considerano tempestive se vengono ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla comunicazione dell'Agenzia che motiva lo scarto.

# TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



Periodi d'imposta "non coincidenti con l'anno solare"


{ 1 }

*Artt. 1 e 2, Dpr 22.07.1998, n. 322*

**Sono considerati "non coincidenti con l'anno solare" i periodi d'imposta che:**

- **interessano più anni solari**, cioè i c.d. "esercizi a cavallo" (es. esercizio dal 1° luglio al 30 giugno), **a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni** (quindi anche 1.12.2018 – 31.12.2019);
- **riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare**, ma che terminano anteriormente al 31 dicembre (es. 1.1.2019 - 30.11.2019).

# TERMINI E MODALITÀ DI INVIO REDDITI SC



## Periodi d'imposta "non coincidenti con l'anno solare"

{ 2 }


*Artt. 1 e 2, Dpr 22.07.1998, n. 322*



Ai fini dell'IRES, **per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2020**, anche se iniziati nel corso del 2019 (ad es. periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020), **la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2020 approvato nel corso del 2020**. Qualora il modello REDDITI 2020 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2021, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate.



# VERSAMENTO IMPOSTE



# VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 1 }

TERMINI DI PAGAMENTO			
Dichiarante	Saldo e 1° acconto		2° acconto
	Senza maggiorazione 0,4%	Con maggiorazione 0,4%	
Persona fisica	30.06.2021	30.07.2021	30.11.2021
Società di persone			
Società di capitali	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta <sup>1</sup>	Entro i 30gg successivi	

<sup>1</sup>Nel caso in cui il bilancio fosse approvato oltre 120gg dalla chiusura dell'esercizio il termine di pagamento sarà il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

# VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

## CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI P.IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (mag. 0,4%)	Interessi %
1	30.06	0,00	30.07	0,00
2	20.08	0,33	20.08	0,00
3	31.08	0,66	31.08	0,33
4	30.09	0,99	30.09	0,66
5	2.11	1,32	2.11	0,99
6	30.11	1,65	30.11	1,32

## CONTRIBUENTI TITOLARI DI P.IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (mag. 0,4%)	Interessi %
1	30.06	0,00	30.07	0,00
2	16.07	0,18	20.08	0,18
3	20.08	0,51	16.09	0,51
4	16.09	0,84	18.10	0,84
5	18.10	1,17	16.11	1,17
6	16.11	1,50		



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IMPOSTE



## Scadenza

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24				
SOGGETTI	Tipologia di versamenti	Modello cartaceo	Servizi Telematici dell'A.E. (F24 On Line, F24 Web, F24 Cumulativo)	Home Banking o Remote Banking
Titolari di Partita IVA	Versamenti con F24 senza compensazioni	NO	SI	SI
	Versamenti con F24 con compensazioni, a prescindere dal saldo (pari a zero oppure maggiore di zero)	NO	SI	NO
Non Titolari di Partita IVA (Privati)*	F24 a debito senza compensazioni	SI	SI	SI
	F24 a debito con compensazione	NO	SI	NO
	F24 a zero, con compensazioni	NO	SI	NO

\* Il D.L. 124/2019 ha previsto anche per i privati, l'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'AE in caso di compensazione.

# VERSAMENTO IMPOSTE



## Modalità di versamento

{ 2 }

*Art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241*

Va obbligatoriamente utilizzato il **modello unificato di pagamento (Mod. F24)**

### Principali codici tributo

2003	Saldo Ires
2001	Ires acconto – prima rata
2002	Ires acconto – seconda rata o unica soluzione
1668	Interessi pagamento dilazionato - Importi rateizzabili - Sez. Erario
3800	Saldo Irap
3812	Irap acconto – prima rata
3813	Irap acconto – seconda rata o unica soluzione
3805	Interessi pagamento dilazionato tributi regionali



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 1 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

## ACCONTI

- I versamenti di acconto dell'IRES sono effettuati in due rate salvo che il versamento **della prima rata non superi euro 103** (acconto non superiore a € 258).
- **L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.**
- La percentuale dell'acconto dell'Ires e dell'Irap è fissata nella misura del 100 per cento.

ACCONTI > € 258

Soggetti ISA

1° ACCONTO = 50% e 2° ACCONTO = 50%

Soggetti NON ISA

1° ACCONTO = 40% e 2° ACCONTO = 60%

# VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 2 }

*Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241*

## ACCONTI

Soggetti ISA

**1° ACCONTO = 50% e 2° ACCONTO = 50%**

*Art. 58, D.L. 124/2019 - ris. AE 12.11.2019 n. 93 e 28.6.2019 n. 64*

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 34/2019), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

# VERSAMENTO IMPOSTE



Scadenza

{ 3 }

*Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241*

## ACCONTI

**PRIMO ACCONTO**

**STESSE SCADENZE PREVISTE PER IL SALDO CON POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE**

**SECONDO ACCONTO**

**ENTRO L'ULTIMO GIORNO DELL'11° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO**



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



## Compensazione

{ 1 }

*Art. 17, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241*

- La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno **dell'Iva**, dei **crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap**, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- In caso di utilizzo in compensazione di crediti annuali di importo superiore ad € 5.000,00 è previsto l'obbligo di ottenere il **visto di conformità** attestante la sussistenza di detto credito; il limite è pari ad € 20.000 se il contribuente risulta "affidabile" agli ISA.

# Novità REDDITI SC

---



# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Frontespizio

Rigo	Descrizione
Tipo di dichiarazione	È stata aggiunta la casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” e va barrata quando la dichiarazione che si presenta è un’integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Eventi eccezionali	È stato eliminato il codice 2 per indicare i “soggetti residenti nei comuni colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018” per i quali il DM 5.02.2019, n. 30 aveva sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 26.12.2018-30.09.2019.

#### Quadro RF – Reddito d’impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF1	<p>Tra le “<b>ISA: cause di esclusione</b>” sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “15” – diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>• “16” – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>• “17” – soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>• “18” – altro. Si rinvia alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).</li></ul>



# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF10-RF11 e RF39	Dal 2020 non è più previsto che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli <b>eventi sismici verificatisi il 21.07.2017 nell'isola di Ischia</b> , purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale possibilità era ammessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino al 2019.
RF31	Tra le <b>“Altre variazioni in aumento”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici: <ul style="list-style-type: none"><li>• “1”: indicare la percentuale degli utili tassabili. Si ricorda che a decorrere dal 1°.01.2020, l'art. 32 <i>quater</i> del DL 124/2019 ha modificato la tassazione degli <b>utili distribuiti alle società semplici</b> in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Questi utili vanno quindi indicati in questo rigo avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo);</li><li>• “67”: indicare, per i soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 <i>bis</i> dell'art. 60 del DL 104/2020, la quota di ammortamento dedotta, a prescindere dall'imputazione al conto economico, nell'esercizio precedente non deducibile nel presente periodo d'imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato (<b>sospensione ammortamenti</b>);</li><li>• “68”: indicare il componente positivo di reddito in applicazione della disciplina sugli ibridi di cui all'art. 8, co. 1, co. 2, lett. a) e b), e co. 3, e art. 10, co. 1 e 2, Dlgs 142/ 2018.</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF55	<p>Tra le <b>“Altre variazioni in diminuzione”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “38”: indicare il 60% dell’IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Nella medesima colonna va indicato il 60% dell’IMI della provincia autonoma di Bolzano e dell’IMIS della provincia autonoma di Trento. In precedenza, la deduzione ammessa era del 50%;</li><li>• “81”: per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15.08.2020 non effettuano l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per effetto dell’art. 60 del DI 104/2020, ma deducono fiscalmente le quote di ammortamento;</li><li>• “82”: la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;</li><li>• “83”: l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• “84”: l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal <i>Temporary Framework</i> alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, e successive proroghe (art. 10 <i>bis</i>, DI 137/2020) e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• “85”, il componente negativo di reddito in applicazione della disciplina degli ibridi ex art. 8, co. 2, lett. c), art. 6, co. 6, e art. 10, co. 3, del Dlgs 142/2018.</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF68	È stata aggiunta la colonna <b>“Recupero imposte sostitutive”</b> dove indicare l'ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del TUIR (rigo RS462).

#### Quadro RN – Determinazione dell'Ires

Rigo	Descrizione
RN10	La colonna 6 del rigo <b>“Detrazioni”</b> accoglie, oltre all'importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS152, relativamente alle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, anche quello per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
RN14	Nel rigo <b>“Altri crediti d'imposta”</b> va riportato il credito per il riscatto degli alloggi sociali già indicato nella colonna 1 del rigo RS470.

#### Quadro RQ – Altre imposte

Rigo	Descrizione
Sezione XXIII RQ86-RQ93	La sezione <b>“Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni”</b> va compilata da chi si è avvalso dell'opzione prevista dall'art. 12 <i>ter</i> del DI 23/2020 e della Legge di Bilancio 2020, rivalutando i beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 o al 31.12.2021.
Sezione XXIII-D RQ83	È stata <b>eliminata la sezione XXXIII-D “Cooperative agricole e loro consorzi”</b> , riservata alle imprese che si erano avvalse delle rivalutazioni di cui al co. 696, art. 1 della L. 160/2019.
Sezione XXIV RQ100-RQ103	La nuova sezione <b>“Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020”</b> è riservata ai soggetti che hanno rivalutato i beni d'impresa e le partecipazioni ai sensi dell'art. 110 del DI 104/2020.
Sezione XXV RQ110	La nuova sezione <b>“Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale”</b> comprende l'agevolazione di cui all'art. 6 <i>bis</i> del DI 23/2020, che prevede per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni di impresa e le partecipazioni.

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro PN – Imputazione del reddito del trust

Rigo	Descrizione
Sezione II PN9	È stata aggiunta la colonna <b>“Recupero imposta sostitutiva”</b> al fine di indicare l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Sezione II PN10	Sono state <b>aggiunte</b> le seguenti <b>colonne</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>“Campione d'Italia”</b>: da compilare se ci si avvale della riduzione del 50% dell'imposta derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di Campione d'Italia (art. 1, co. 574, L. 160/2019);</li><li>- <b>“Zes”</b>: da compilare da parte delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) che possono beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (dal 1°.01.2021, art. 1, co. 173-176, L. 178/2020).</li></ul>

#### Quadro TN – Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza

Rigo	Descrizione
Sezione III TN11	Le colonne 1 e 7 del rigo <b>“Spese agevolate”</b> accolgono nuovi codici da utilizzare per indicare gli interventi che danno diritto alle detrazioni cd. Superbonus di cui al DI 34/2020.
Sezione III TN11	La colonna 2 del rigo <b>“Spese agevolate”</b> accoglie due nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>“5”</b>, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% ex art. 119 del DI 34/2019;</li><li>- <b>“6”</b>, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (co. 4 <i>ter</i> dell'art. 119 del DI 34/2020).</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro TN – Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza

Rigo	Descrizione
Sezione III TN11	Il rigo “ <b>Spese agevolate</b> ” ricomprende ora anche la detrazione per le spese sostenute per il recupero delle facciate (cd. Bonus facciate).
Sezione III TN11	È stata introdotta la colonna 13 dove indicare <b>la tipologia di detrazione</b> da trasferire ai soci con i seguenti codici: <ul style="list-style-type: none"><li>• “1” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 50% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “2” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “3” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li><li>• “4” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;</li><li>• “5” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.</li></ul>
Sezione III TN16	Al rigo “ <b>Acconti</b> ” È stata aggiunta la colonna “ <b>Recupero imposta sostitutiva</b> ” al fine di indicare l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del Tuir.
Sezione III TN17	Al rigo “ <b>Altri dati</b> ” sono state <b>aggiunte</b> le seguenti <b>colonne</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- “<b>Campione d’Italia</b>”: da compilare se ci si avvale della riduzione del 50% dell’imposta derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, co. 574, L. 160/2019);</li><li>- “<b>Zes</b>”: da compilare da parte delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) che possono beneficiare della riduzione del 50% dell’imposta derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi (dal 1°.01.2021, art. 1, co. 173-176, L. 178/2020).</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro GN – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Rigo	Descrizione
Sezione IV GN16	Le colonne 1 e 7 del rigo “ <b>Spese agevolate</b> ” accolgono nuovi codici da utilizzare per indicare gli interventi che danno diritto alle detrazioni cd. Superbonus di cui al DI 34/2020.
Sezione IV GN16	La colonna 3 del rigo “ <b>Spese agevolate</b> ” accoglie due nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"><li>- “5”, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% ex art. 119 del DI 34/2019;</li><li>- “6”, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l’incremento del 50% dei corrispondenti limiti (co. 4 <i>ter</i> dell’art. 119 del DI 34/2020).</li></ul>
Sezione IV GN16	Il rigo “ <b>spese agevolate</b> ” ricomprende ora anche la detrazione per le spese sostenute per il recupero delle facciate (cd. Bonus facciate).
Sezione IV GN16	È stata introdotta la colonna 13 dove indicare <b>la tipologia di detrazione</b> da trasferire ai soci con i seguenti codici: <ul style="list-style-type: none"><li>• “1” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 50% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “2” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “3” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li><li>• “4” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;</li><li>• “5” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro GN – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Rigo	Descrizione
Sezione IV GN18	Tra gli <b>“Altri crediti d'imposta”</b> è stata inserita la colonna <b>“Alloggi sociali”</b> al fine di riportare il credito d'imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 DI 47/2014).
Sezione IV GN21	Al rigo <b>“Acconti”</b> È stata aggiunta la colonna <b>“Recupero imposta sostitutiva”</b> al fine di indicare l'importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
Sezione IV GN22	Al rigo <b>“Altri dati”</b> sono state <b>aggiunte</b> le seguenti <b>colonne</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>“Campione d'Italia”</b>: da compilare se ci si avvale della riduzione del 50% dell'imposta derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di Campione d'Italia (art. 1, co. 574, L. 160/2019);</li><li>- <b>“Zes”</b>: da compilare da parte delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) che possono beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (dal 1°.01.2021, art. 1, co. 173-176, L. 178/2020).</li></ul>

#### Quadro GC – Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

Rigo	Descrizione
Sezione IV GC16	Le colonne 1 e 7 del rigo <b>“Spese agevolate”</b> accolgono nuovi codici da utilizzare per indicare gli interventi che danno diritto alle detrazioni cd. Superbonus di cui al DI 34/2020.
Sezione IV GC16	La colonna 3 del rigo <b>“Spese agevolate”</b> accoglie due nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>“5”</b>, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110% ex art. 119 del DI 34/2019;</li><li>- <b>“6”</b>, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti (co. 4 ter dell'art. 119 del DI 34/2020).</li></ul>
Sezione IV GC16	Il rigo <b>“spese agevolate”</b> ricomprende ora anche la detrazione per le spese sostenute per il recupero delle facciate (cd. Bonus facciate).

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro GC – Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

Rigo	Descrizione
Sezione IV GC16	<p>È stata introdotta la colonna 13 dove indicare <b>la tipologia di detrazione</b> da trasferire ai soci con i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “1” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 50% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “2” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “3” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li><li>• “4” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;</li><li>• “5” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.</li></ul>
Sezione IV GC18	<p>Tra gli <b>“Altri crediti d’imposta”</b> è stata inserita la colonna <b>“Alloggi sociali”</b> al fine di riportare il credito d’imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 DI 47/2014).</p>
Sezione IV GC21	<p>Al rigo <b>“Acconti”</b> È stata aggiunta la colonna <b>“Recupero imposta sostitutiva”</b> al fine di indicare l’importo, relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del Tuir.</p>
Sezione IV GC22	<p>Al rigo <b>“Altri dati”</b> sono state <b>aggiunte</b> le seguenti <b>colonne</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>“Campione d’Italia”</b>: da compilare se ci si avvale della riduzione del 50% dell’imposta derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, co. 574, L. 160/2019);</li><li>- <b>“Zes”</b>: da compilare da parte delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) che possono beneficiare della riduzione del 50% dell’imposta derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi (dal 1°.01.2021, art. 1, co. 173-176, L. 178/2020).</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RS - Prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS80-RS88	<p>Nel prospetto "<b>Spese di riqualificazione energetica</b>" sono stati aggiunti i seguenti righi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "RS80A" per gli interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;</li><li>• "RS87A" per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, co. 1, lett. a), DI 34/2020);</li><li>• "RS87B" per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, co. 1, lett. b), DI 34/2020);</li><li>• "RS87C" per gli interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, co. 1, lett. c), DI 34/2020);</li><li>• "RS87D" per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, co. 5, DI 34/2020).</li></ul> <p>Inoltre, nella colonna 2 presente nei rigi RS80-RS88 sono stati aggiunti i due seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "5", nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110%;</li><li>• "6", nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110% sia l'incremento del 50% dei corrispondenti limiti.</li></ul>
RS87	<p>Tra le spese di riqualificazione energetica rientrano quelle per l' "<b>Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali</b>", per le quali è stata aggiunta la colonna 2A da barrare, per i suddetti interventi finalizzati al controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al DM 6.08.2020.</p>
RS106	<p>Dal periodo d'imposta 2020 il <b>regime premiale</b> previsto in materia di <b>Transfer price</b> richiede il possesso della documentazione individuata dal provv. 23.11.2020.</p>
RS130-RS142	<p>Nel "<b>Prospetto del capitale e delle riserve</b>" è stato aggiunto il rigo RS136B "<b>Riserve di utili prodotti fino al 2019</b>" dove riportare la quota relativa all'ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, per i quali in caso di distribuzione alle società semplici deliberate entro il 31.12.2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, co. 999-1006, L. 205/2017 (art. 32-quater, DI 124/2019).</p>



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RS - Prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS150-RS152	I rigi RS150-RS152 ricomprendono ora, oltre alle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, anche le spese per “interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti” (cd. <b>Bonus facciate</b> ). In questa sezione vanno indicate anche le spese per le quali è possibile fruire del <b>Superbonus</b> (detrazione al 110%).
RS160-162	I rigi RS160-RS162 del prospetto “ <b>Investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili</b> ” è stata aggiunta la colonna 1A “ <b>Codice identificativo</b> ” da compilare in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, con il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa.
RS251	L’agevolazione “ <b>Art bonus</b> ” può essere fruita, per effetto dell’art. 183 del DI 34/2020, anche per le erogazioni liberali a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
RS252	È stata eliminata la colonna 3 “ <b>Spese 2017</b> ” nell’ambito del credito d’imposta <b>School bonus</b> , in quanto l’agevolazione deve essere utilizzata in 3 rate annuali di pari importo.
RS261	Il rigo “ <b>Perdite utilizzabili in misura limitata</b> ” del prospetto “ <b>perdite d’impresa non compensate da quadro RH</b> ” è stato modificato in quanto per le perdite d’impresa prodotte dall’esercizio 2020 non trova più attuazione il regime transitorio previsto per le imprese in contabilità semplificata. Dal 2020 si applica anche a quest’ultime sostanzialmente la disciplina prevista per i soggetti Ires e, quindi, le perdite residue possono essere computate in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti negli esercizi successivi in misura non superiore all’80% di detti redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi (art. 8, co. 3, Tuir). Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell’80%.
RS401	Nel prospetto “ <b>Aiuti di Stato</b> ” è stata aggiunta la colonna 11-A “ <b>Codice CAR</b> ” per indicare il codice CAR qualora in colonna 1 sia stato indicato il codice 999, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall’Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione.
RS411	È stato aggiunto il rigo RS411 nel prospetto “ <b>Redditi Campione d’Italia</b> ” per i contribuenti che intendono fruire della riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50% (ex art. 1, co. 573 e 574, L. 160/2019).

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RS - Prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS420-RS421	<p>Nei rigli RS420-RS421 del prospetto <b>“Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”</b> è stata prevista la colonna “Tipo” dove inserire i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “1” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 50% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “2” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite massimo di 3.000 euro;</li><li>• “3” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li><li>• “4” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;</li><li>• “5” nel caso di spesa sostenuta per interventi con detrazione al 110% nel limite euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.</li></ul>
RS460-RS462	<p>È stato aggiunto il prospetto <b>“Imposte sostitutive da recuperare”</b> per recuperare le imposte sostitutive, che possono essere scomutate dall’IRES dovuta, ai sensi dell’art. 79 del TUIR.</p>
RS470	<p>È stato aggiunto il prospetto <b>“Riscatto alloggi sociali”</b> al fine di riportare il credito d’imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 DI 47/2014).</p>
RS480	<p>È stato aggiunto il rigo <b>“Versamenti sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”</b> da compilare dai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19.</p>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RS - Prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS490	Con il nuovo rigo " <b>Numero di riferimento del meccanismo frontaliero</b> " i contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, co. 3, DM 17.11.2020). Infatti, l'agenzia delle Entrate al momento della comunicazione di cui all'art. 6 del Dlgs 100/2020, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea. Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.
RS491	È stato aggiunto il rigo " <b>Zone economiche speciali (Zes)</b> " da compilare da parte delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) che possono beneficiare della riduzione del 50% dell'imposta derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (dal 1°.01.2021, art. 1, co. 173-176, L. 178/2020).

#### Quadro CE - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolute dalle controllate estere

Rigo	Descrizione
Sezione III Riepilogo	L'arti. 8, co. 5, del Dlgs 142/2018 prevede una disposizione volta a ridurre il credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR in misura corrispondente al reddito netto imponibile della specifica operazione che ha determinato l'insorgenza di un credito per imposte estere. A tal fine, il contribuente che ha in essere una operazione con gli effetti ivi previsti deve aver cura di segnalarlo barrando la nuova casella " <b>art. 8, D.Lgs. n. 142/2018</b> ".

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice “80” identifica il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. Con il codice va indicato anche il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate nelle seguenti ipotesi: a) cessione a titolo oneroso, entro il 31.12.2020, dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, previsto dall’art. 44 <i>bis</i> del DI 34/2019, come sostituito dall’art. 55 del DI 18/2020; b) operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1°.01.2021 e il 31.12.2021, previsto dall’art.1, comma 233, della legge n. 178 del 2020; c) liquidazione coatta amministrativa delle banche, previsto dall’art. 169 DI 34/2020.
Sezione I RU1	Il codice 93 “ <b>TAX CREDIT MUSIC</b> ” deve essere utilizzato anche per indicare il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 80, co. 6 <i>bis</i> e 6 <i>ter</i> , del DI 104/2020 per le spese sostenute, a decorrere dal 2021, per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere.
Sezione I RU1	Il codice A3 “ <b>Art bonus</b> ” può essere utilizzato, per effetto dell’art. 183 del DI 34/2020, anche per le erogazioni liberali a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
Sezione I RU1	Il codice A6 “ <b>Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere</b> ” deve essere utilizzato per indicare il credito d’imposta previsto dall’art. 79 del DI 104/2020 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione senza l’applicazione della ripartizione in quote annuali.
Sezione I RU1	Il codice C4 “ <b>Investimenti beni strumentali</b> ” deve essere utilizzato per indicare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise (misura prorogata al 31.12.2022).
Sezione I RU1	Il codice E3 “ <b>Investimenti beni strumentali/sisma Centro-Italia</b> ” è dedicato al credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 18 <i>quater</i> del DI 8/2017. La legge di Bilancio 2020 ha prorogato la durata dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2020.
Sezione I RU1	Il codice E4 “ <b>Investimenti pubblicitari</b> ” deve essere utilizzato il credito d’imposta previsto dall’art. 57 <i>bis</i> del DI 50/2017, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La disciplina del credito d’imposta riconosciuto per l’anno 2020 è stata modificata dai vari decreti Covid.



# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice E7 <b>“Credito d’imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione”</b> va utilizzato per il credito d’imposta per le PMI per i costi di consulenza sostenuti in relazione alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’UE o dello SEE, in caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione. La durata dell’agevolazione è stata prorogata al 2021.
Sezione I RU1	Il codice G1 <b>“Credito d’imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici”</b> va utilizzato per il credito d’imposta riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La misura agevolativa è stata prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020. Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Sezione I RU1	Il codice G2 <b>“Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi”</b> indica il credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 1031, della L. 145/2018, come modificato dal DI 34/2019, per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/KM e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. Con il codice credito “G2”, va indicato nella sezione anche il credito d’imposta relativo ai contributi previsti dalle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>dall’art. 44 del DI 34/2020 per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020;</li><li>dall’art. 1, commi da 652 a 658, della legge n. 178 del 2020, per gli acquisti effettuati nel 2021.</li></ul>
Sezione I RU1	Il codice G3 <b>“Credito d’imposta per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi”</b> è riservato al credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 1057, della legge 145/2018, per l’acquisto nell’anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. L’art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell’incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l’acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell’usato.

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice H1 <b>“Credito d'imposta per il monitoraggio degli immobili”</b> si utilizza per il credito d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, istituito dall'art. 49 del DI 34/2019.
Sezione I RU1	Il codice H2 <b>“Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali”</b> si usa per il credito d'imposta a favore delle PMI italiane, esistenti alla data del 1°.01.2019, per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Per il 2020 il credito è riconosciuto anche per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica.
Sezione I RU5	Nel rigo <b>“Credito d'imposta spettante nel periodo”</b> sono state aggiunte le colonne: <ul style="list-style-type: none"><li>- “C2” per i crediti d'imposta “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “E3”</li><li>- Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia e “E5” Investimenti beni strumentali/ZES; “80” Imposte anticipate (DTA);</li><li>- “D2” per il credito “80” Imposte anticipate (DTA).</li></ul>
Sezione IV RU100-RU130	È stata modificata la sezione IV al fine di indicare i <b>crediti 4.0</b> e, quindi: crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di formazione nonché per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.
Sezione VI-C RU514	Il rigo <b>“Limite di utilizzo”</b> è stato aggiornato per tenere conto che per l'anno 2020 il limite annuale di compensazione crediti è fissato ad <b>€ 1 mln</b> (DI 34/2020).



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
<b>Sezione I RU1</b>	<p>La sezione accoglie i seguenti nuovi crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "H3" - <b>Credito d'imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili</b> (art. 22 D.L. 124/2019);</li><li>• "H4" - <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 diversi da quelli individuati negli all. A e B della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "2H" – <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 di cui all. A della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "3H" – <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 di cui all. B della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "H5" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate</b> (art. 1, c. 313 L. 160/2019);</li><li>• "H7" - <b>Credito d'imposta per attività di formazione connesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili</b> (art. 1, c. 656, L. 160/2019);</li><li>• "H8" - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b> (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020);</li><li>• "H9" – <b>Credito sanificazione</b> (art. 125, DI 34/2020);</li><li>• "I1" - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi</b> (art. 65 D.L. 18/2020);</li><li>• "I2" - <b>Credito d'imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale</b> (art. 26, c. 4, D.L. 34/2020);</li><li>• "I3" - <b>Credito d'imposta riconosciuto alle società che hanno deliberato ed eseguito, entro il 30.06.2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato</b> (art. 26, c. 8, D.L. 34/2020);</li><li>• "I4" - <b>Credito d'imposta per la costituzione di società benefit</b> (art. 38 <i>ter</i>, D.L. 34/2020)</li><li>• "I5" - <b>Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino</b> (art. 48 <i>bis</i>, c. 4, D.L. 34/2020);</li><li>• "I6" - <b>Credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro</b> (art. 120 D.L. 34/2020; art. 1, commi 1098 e 1099, L. 178/2020);</li><li>• "I7" - <b>Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza</b> (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, c. 6 e 7, D.L. 137/2020);</li><li>• "I8" - <b>Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l'acquisizione di servizi digitali</b> (art. 190 D.L. 34/2020; art. 1, comma 610, L. 178/2020);"</li></ul>

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
<b>Sezione I RU1</b>	<p>La sezione accoglie i seguenti nuovi crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "I9" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive</b> (art. 81 D.L. 104/2020);</li><li>• "L1" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative</b> (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), L. 178/2020);</li><li>• "L2" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti nel comune di Campione d'Italia</b> (art. 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019; art. 129-bis D.L. 34/2020);</li><li>• "L3" – <b>Credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato diversi da quelli individuati negli all. A e B della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• "2L" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato di cui all'all. A della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• "3L" – <b>Credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato di cui all'all. B della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• "L4" – <b>Credito vuoto a rendere</b> (art. 1, co. 760-766, L. 178/2020);</li><li>• "L5" - <b>Credito d'imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili</b> (art. 1, c. 1087, L. 178/2020);</li><li>• "L6" - <b>Credito d'imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali</b>;</li><li>• "L7" - <b>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</b> (art. 188 D.L. 34/2020).</li><li>• "L8" - <b>Credito d'imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina</b> (art. 19 septies, D.L. 137/2020);</li><li>• "L9" - <b>Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita</b> (art. 1, co. 698-699, L. 178/2020).</li></ul>



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# NOVITÀ MODELLO REDDITI SC



## RIEPILOGO

### Le novità di Redditi SC 2021

#### Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Rigo	Descrizione
RX33-RX35	<p>Sono stati introdotti tre nuovi rigi per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 110 DI 104/2020 (indicata in RQ102);</li><li>• l'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi in cui si opti per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (indicata in RQ103);</li><li>• l'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi in cui si opti per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione nell'ambito della rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e delle partecipazioni prevista per gli operatori del settore alberghiero e termale di cui all'art. 6 bis DI 23/2020 (indicata in RQ110).</li></ul>
Sezione III RX43	<p>È stata aggiunta la sezione "<b>Rimborso IVA</b>" riservata ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito IVA). Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l'indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.</p>
Sezione IV RX44	<p>La nuova sezione "<b>Versamenti periodici omessi</b>" è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.</p>

# Novità REDDITI PF



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmp.it](http://www.cmp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Frontespizio

Rigo	Descrizione
Tipo di dichiarazione	È stata aggiunta la casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” e va barrata quando la dichiarazione che si presenta è un’integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Dati del contribuente	È stata aggiunta la casella “Codice stato estero” per indicare il codice dello Stato estero in cui si è stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia per i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni impatriati per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti.  È stata aggiunta la casella “Cessazione attività” da barrare nel caso di deduzione integrale delle perdite per cessazione attività.

### Quadro RA – Redditi dei terreni

Rigo	Descrizione
RA	Anche per l’anno 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli IAP ex art. 1 Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Rigo	Descrizione
Sezioni I RB1-RB9	Il codice “4” della colonna 7 “ <b>Casi particolari</b> ” è stato aggiornato per tener conto delle nuove disposizioni dell’art. 26 del Tuir per la tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti riferiti a contratti stipulati dall’1.1.2020.

### Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente

Rigo	Descrizione
Sezione I	È stato aggiunto il codice “12” da indicare nella casella “ <b>Casi particolari</b> ” se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e il datore di lavoro ha riconosciuto l’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al co. 5 <i>quater</i> dell’art. 16 del Dlgs 147/2015 poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. A tal fine, si veda se il punto 462 della CU 2021 è compilato con il codice 11.
Sezione I RC6	Sono state aggiunte le colonne 3 e 4, rispettivamente “ <b>I Semestre</b> ” e “ <b>II Semestre</b> ”. Nella colonna 3 indicare il numero dei giorni del primo semestre (dall’1.01 al 30.06) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 13 della CU2021, mentre nella colonna 4 riportare il numero dei giorni del secondo semestre (dal 1.07 al 31.12) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione. Il numero dei giorni è segnalato nel punto 14 della CU2021.
Sezione V RC14	Il rigo RC14 “ <b>Riduzione Pressione fiscale</b> ” è stato modificato per accogliere il nuovo trattamento integrativo che dal 1°.07.2020 ha sostituito il Bonus Irpef, ormai abrogato. Le agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga; pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, l’ammontare spettante è riconosciuto nella dichiarazione. Oltre a indicare il Bonus Irpef e il trattamento integrativo (e i redditi esenti), occorre indicare in colonna 7 se nel corso del 2020 si è beneficiato di misure a sostegno del lavoro (vedere se è barrata la casella del punto 478 della CU2021) come: integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione in deroga ex artt. 19-23 e 25 D.L. 18/2020. In colonna 8 indicare l’importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso (punto 479 CU2021) e in colonna 9 riportare l’importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza Covid-19 (punto 480 CU2021).

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro CR – Crediti d'imposta

Rigo	Descrizione
Sezione VII CR14	Vengono ricomprese nell'ambito dell' <b>Art bonus</b> anche le erogazioni effettuate a favore delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e dal 19.05.2020 dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
Sezione VII CR15	È stata eliminata la colonna 3 " <b>Spese 2017</b> " nell'ambito del credito d'imposta School bonus, in quanto l'agevolazione deve essere utilizzata in 3 rate annuali di pari importo.
Sezione XII CR31	Nella sezione " <b>Altri crediti d'imposta</b> ", colonna 1 "Codice" sono stati aggiunti i seguenti nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"><li>"5" per indicare il <b>credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica</b>. Per le spese sostenute dal 1°.08.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,</li></ul>

### Quadro RP – Oneri e spese

Rigo	Descrizione
Sezione I RP8-RP15	Si ricorda che dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri <b>sistemi di pagamento tracciabili</b> . La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RP – Oneri e spese

Rigo	Descrizione
Sezione I RP8-RP15	Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione d'imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione <b>varia in base all'importo del reddito complessivo</b> . In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Sezione I RP8-RP13	Tra le <b>“altre spese”</b> sono stati inseriti i seguenti codici: <ul style="list-style-type: none"><li>• “72” per le <b>erogazioni liberali</b> in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, <b>finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b>. In tal caso, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;</li><li>• “81” per indicare le spese per le quali spetta la <b>detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni</b> aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire del Superbonus (detrazione del 110%).</li></ul>
Sezione I RP15	Il rigo RP15 <b>“Totale spese su cui determinare la detrazione”</b> è stato modificato principalmente per aggiungere la colonna 8 <b>“Totale spese con detrazione 90%”</b> per riportare il totale delle spese per le quali spetta la detrazione al 90%. Inoltre, sono state aggiunte altre colonne per indicare le detrazioni con la stessa percentuale distinguendo quelle da commisurare al reddito da quelle da non commisurare.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RP – Oneri e spese

Rigo	Descrizione
Sezione III A	<p>La sezione III A “<b>Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus</b>” è stata modificata per accogliere le nuove detrazioni al 90% (bonus facciate) e al 110% (Superbonus) per le spese sostenute nel corso del 2020. In particolare, in questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 o negli anni precedenti, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla ristrutturazione di immobili;</li><li>• all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono avvenute entro determinate date.</li><li>• le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1°.07.2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici;</li><li>• alla sistemazione del verde (bonus verde);</li><li>• al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);</li><li>• all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;</li><li>• all’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.</li></ul>
Sezione III A RP41-RP47	<p>In colonna 2 “<b>Tipologia</b>” sono stati aggiunti i codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “15” per indicare le spese sostenute dal 1°.01.2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali (Bonus facciate);</li><li>• “16” spese sostenute dal 1°.07.2020 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” nell’ambito del Superbonus;</li><li>• “17” spese sostenute dal 1°.07.2020 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;</li><li>• “18” quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1°.07.2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche ex art. 42 bis DI 162/2019;</li><li>• “19” quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1°.07.2020 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche ex art. 42 bis DI 162/2019.</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RP – Oneri e spese

Rigo	Descrizione
Sezione III A RP41-RP47	Sono state aggiunte le seguenti colonne: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“maggiorazione sisma”</b>: da barrare se in colonna 1 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50%;</li><li>• <b>“110%”</b>: da barrare se in colonna 1 sono indicati i codici da 5 a 11 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1°.07.2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.</li></ul>
Sezione III A RP48-RP49	Sono state aggiunte le colonne <b>“Rata 90%”</b> e <b>“Rata 110%”</b> per indicare gli importi delle rate e delle detrazioni per le quali l’agevolazione è al 90% e al 110%.
Sezione III C RP48-RP49	È stato aggiunto per la colonna 1 <b>“Codice”</b> il codice <b>“3”</b> per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi che danno diritto al Superbonus. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110%. Inoltre, è stata introdotta la colonna 6 <b>“Codice”</b> per specificare se le spese per l’acquisto di colonnine per la ricarica danno diritto alla detrazione del 50 o 110%.
Sezione IV	La sezione IV <b>“Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus”</b> è stata modificata per accogliere le nuove detrazioni al 90% e al 110%.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RP – Oneri e spese

Rigo	Descrizione
Sezione IV RP61-RP64	<p>In colonna 1 <b>“Tipo intervento”</b> sono stati aggiunti i codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “15” da indicare per gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali (Bonus facciate);</li><li>• “16” per le spese di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa;</li><li>• “30” per gli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari;</li><li>• “31” per gli interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini;</li><li>• “32” per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;</li><li>• “33” per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.</li></ul>
Sezione IV RP61-RP64	<p>Sono state aggiunte le seguenti colonne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“maggiorazione sisma”</b>: da barrare se in colonna 1 sono indicati i codici 2-7, 12-14, 16 e 30-33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50%;</li><li>• <b>“110%”</b>: da barrare, per le spese sostenute dal 1°.07.2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati (codici: 2-7, 12-14 e 16) sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti (codici 30-33).</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RP – Oneri e spese

Rigo	Descrizione
Sezione IV RP65-RP66	Sono state aggiunte le colonne " <b>Rata 90%</b> " e " <b>Rata 110%</b> " per indicare gli importi delle rate e delle detrazioni per le quali l'agevolazione è al 90% e al 110%.
Sezione VI RP80	È stata aggiunta la colonna 1 A " <b>Codice identificativo o identificato estero</b> " da compilare in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, con il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.
Sezione VI RP83	Nella colonna 1 delle " <b>Altre detrazioni</b> " sono stati aggiunti i seguenti codici: <ul style="list-style-type: none"><li>• "3" per indicare il 20% della spesa sostenuta nei limiti del <b>credito d'imposta Vacanze</b> riconosciuto al proprio nucleo familiare se fruito entro il 31.12.2020;</li><li>• "4" per indicare l'importo del credito d'imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno. Riportare l'importo da recuperare in col. 3, nel rigo RN41.</li></ul>
Sezione VII RP91	È stato aggiunto il rigo RP91 " <b>Redditi prodotti Campione d'Italia</b> " per i contribuenti che intendono fruire della riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50% (ex art. 1, co. 573 e 574, L. 160/2019).

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RN – Determinazione dell'Irpef

Rigo	Descrizione
RN7	È stata aggiunta la colonna 5 " <b>Ulteriore detrazione</b> " per indicare l'ulteriore detrazione per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d-bis) disciplinata dall'art. 2, D.L. 3/2020.
RN32	Nel rigo " <b>Crediti d'imposta</b> " sono state introdotte le seguenti colonne: <ul style="list-style-type: none"><li>• "<b>Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica</b>" dove riportare il credito utilizzato per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica indicato nella colonna 2 del rigo CR31, con codice "5";</li><li>• "<b>Riscatto alloggi sociali</b>" dove riportare il credito utilizzato per riscatto alloggi sociali indicato nella colonna 6 del rigo CR31 con il codice "6".</li></ul>
RN41	Nel rigo " <b>Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti</b> " è stata inserita la colonna " <b>Restituzione Bonus vacanze</b> " per indicare l'importo del credito d'imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno (già indicato nel rigo RP83).
RN42	È stata eliminata la colonna " <b>Credito compensato con modello F24</b> " dal rigo " <b>Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021</b> " che nei precedenti modelli andava compilato se nel quadro I del mod. 730 si era chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'Imu e/o di altre imposte. In tal caso andava indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della dichiarazione.
RN43	Sono state aggiunte le colonne 4, 5 e 6 al fine di indicare i dati relativi al " <b>Trattamento integrativo</b> " rispettivamente l'importo spettante, l'importo riconosciuto in dichiarazione e l'importo eventualmente da restituire.
RN47	Nel rigo " <b>Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni</b> " sono state introdotte le seguenti colonne: <ul style="list-style-type: none"><li>• "<b>Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica</b>" dove riportare il credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta;</li><li>• "<b>Riscatto alloggi sociali</b>" dove riportare il credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta.</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'Irpef

Rigo	Descrizione
RV6	È stata eliminata la colonna " <b>Credito compensato con modello F24</b> " dal rigo " <b>Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021</b> " che nei precedenti modelli andava compilato se nel quadro I del mod. 730 si era chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'Imu e/o di altre imposte e tale credito era stato utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione.
RV14	È stata eliminata la colonna " <b>Credito compensato con modello F24</b> " dal rigo " <b>Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021</b> " che nei precedenti modelli andava compilato se nel quadro I del mod. 730 si era chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'Imu e/o di altre imposte e tale credito era stato utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione.

### Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Rigo	Descrizione
RX40-RX42	Sono stati introdotti tre nuovi righe per indicare: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 110 DI 104/2020 (indicata in RQ102);</li><li>• l'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi in cui si opti per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (indicata in RQ103);</li><li>• l'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi in cui si opti per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione nell'ambito della rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e delle partecipazioni prevista per gli operatori del settore alberghiero e termale di cui all'art. 6 bis DI 23/2020 (indicata in RQ110).</li></ul>
Sezione III RX58	È stata introdotta la sezione " <b>Recupero ritenute riattribuite</b> " per individuare correttamente l'importo delle ritenute subite.
Sezione IV RX59	La nuova sezione " <b>Versamenti periodici omessi</b> " è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Scheda per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef

Rigo	Descrizione
Scelta 2‰	Il modello è stato aggiornato per consentire ai contribuenti di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.

### Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Rigo	Descrizione
Sezione III RH12	Nel rigo “Perdite d’impresa di esercizi precedenti” è stata prevista la colonna “Perdite in misura limitata 60%” (in luogo del precedente 40%) per tener conto del regime transitorio della riportabilità delle perdite d’impresa prodotte nel triennio 2017-2019 da soggetti in contabilità semplificata deducibili al 60% dal reddito d’impresa 2020.

### Quadro RL – Altri redditi

Rigo	Descrizione
Sezione I RL1-RL3	A decorrere dal 1°.01.2020, l’art. 32 quater del DI 124/2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

### Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni

Rigo	Descrizione
Sezione X RM20-RM22	Si ricorda che per l’anno 2020 era possibile avvalersi della <b>rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola</b> sia per i terreni posseduti al 1° gennaio 2020 e al 1° luglio 2020, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% rateizzabile in tre rate annuali di pari importo.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria

Rigo	Descrizione
Sezione VII RT105-106	Si ricorda che per l'anno 2020 era possibile avvalersi della <b>rivalutazione</b> del valore delle <b>partecipazioni</b> , quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2020 e al 1° luglio 2020, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% rateizzabile in tre rate annuali di pari importo. A tal proposito, è stata eliminata la colonna " <b>Aliquota</b> " in quanto la rivalutazione delle partecipazioni prevista per l'anno 2020 ha un'unica aliquota per l'imposta sostitutiva (non è più prevista l'aliquota del 10% per le partecipazioni non qualificate).

### Quadro RR – Contributi previdenziali

Rigo	Descrizione
Sezione I RR1-RR4	<p>In merito ai <b>contributi</b> previdenziali per gli <b>artigiani e i commercianti</b>, per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il reddito minimale è € 15.953;</li><li>• il massimale è di € 78.965.</li></ul> <p>Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per la gestione artigiani:<ul style="list-style-type: none"><li>- 24% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra € 15.953 ed € 47.379;</li><li>- 25% per i redditi superiori ad € 47.379 fino al massimale di euro 78.965 o fino al massimale di € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995;</li></ul></li><li>• per la gestione commercianti:<ul style="list-style-type: none"><li>- 24,09% sul minimale e sui redditi compresi tra € 15.953 ed € 47.379;</li><li>- 25,09% per i redditi superiori ad € 47.379 fino al massimale di € 78.965 o fino al massimale di € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995.</li></ul></li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RR – Contributi previdenziali

Rigo	Descrizione
Sezione II RR5-RR8	In merito ai <b>contributi</b> previdenziali per i <b>liberi professionisti iscritti alla gestione separata</b> , per l'anno 2020: <ul style="list-style-type: none"><li>il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di € 103.055;</li><li>le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità); 25,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.</li></ul>

### Quadro RE – Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Rigo	Descrizione
RE1	Tra le <b>“ISA: cause di esclusione”</b> sono stati inseriti i seguenti nuovi codici: <ul style="list-style-type: none"><li>“15” – diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>“16” – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>“17” – soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>“18” – altro. Si rinvia alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RE – Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Rigo	Descrizione
RE3	<p>Nel rigo RE3 <b>“Altri proventi lordi”</b> è stata inserita la colonna 1 per indicare l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• art. 25 DI 34/2020;</li><li>• art. 1 DI 137/2020;</li><li>• art. 2 DI 149/2020;</li><li>• art. 2 DI 172/2020.</li></ul> <p>Si ricorda che i contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.</p>
RE19	<p>Tra le <b>“Altre spese documentate”</b> da portare in deduzione si fa presente che per il 2020 l'IMU da indicare nella colonna 3 è deducibile al 60%. Pertanto, indicare il 60% dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Nella medesima colonna va indicato il 60% dell'IMI della provincia autonoma di Bolzano e dell'IMIS della provincia autonoma di Trento.</p>
RE26	<p>Nel rigo RE26 <b>“Ritenute d'acconto”</b> va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN. Nell'importo vanno ricomprese le ritenute eventualmente sospese nonché le ritenute di cui all'art. 19 del DI 23/2020 versate autonomamente dal contribuente, da evidenziare anche nel rigo RS480.</p>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF1	Per i nuovi codici della casella “ <b>ISA: cause di esclusione</b> ” vedi il quadro RE, rigo RE1.
RF10-RF11 e RF39	Dal 2020 non è più previsto che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli <b>eventi sismici verificatisi il 21.07.2017 nell'isola di Ischia</b> , purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale possibilità era ammessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino al 2019.
RF31	<p>Tra le “<b>Altre variazioni in aumento</b>” sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “1”: indicare la percentuale degli utili tassabili. Si ricorda che a decorrere dal 1°.01.2020, l’art. 32 <i>quater</i> del Dl 124/2019 ha modificato la tassazione degli <b>utili distribuiti alle società semplici</b> in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Questi utili vanno quindi indicati in questo rigo avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo);</li><li>• “68”: indicare il componente positivo di reddito in applicazione della disciplina sugli ibridi di cui all’art. 8, co. 1, co. 2, lett. a) e b), e co. 3, e art. 10, co. 1 e 2, Dlgs 142/ 2018.</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF55	<p>Tra le <b>“Altre variazioni in diminuzione”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“38”</b>: indicare il 60% dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Nella medesima colonna va indicato il 60% dell'IMI della provincia autonoma di Bolzano e dell'IMIS della provincia autonoma di Trento. In precedenza, la deduzione ammessa era del 50%;</li><li>• <b>“81”</b>: per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15.08.2020 non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per effetto dell'art. 60 del DI 104/2020, ma deducono fiscalmente le quote di ammortamento;</li><li>• <b>“82”</b>: la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;</li><li>• <b>“83”</b>: l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• <b>“84”</b>: l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal <i>Temporary Framework</i> alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, e successive proroghe (art. 10 bis, DI 137/2020) e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• <b>“85”</b>, il componente negativo di reddito in applicazione della disciplina degli ibridi ex art. 8, co. 2, lett. c), art. 6, co. 6, e art. 10, co. 3, del Dlgs 142/2018.</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF100	È stata prevista la colonna <b>“Misura limitata 60%”</b> (in luogo del precedente 40%) per tener conto del regime transitorio della riportabilità delle perdite d'impresa prodotte nel triennio 2017-2019 da soggetti in contabilità semplificata deducibili al 60% dal reddito d'impresa, nel caso in cui si partecipi ad una società di persone in contabilità semplificata.

### Quadro RG – Reddito d'impresa in contabilità semplificata

Rigo	Descrizione
RG10	<p>Tra le <b>“Altri componenti positivi”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“1”</b>: indicare la percentuale degli utili tassabili. Si ricorda che a decorrere dal 1°.01.2020, l'art. 32 <i>quater</i> del DI 124/2019 ha modificato la tassazione degli <b>utili distribuiti alle società semplici</b> in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Questi utili vanno quindi indicati in questo rigo avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo);</li><li>• <b>“27”</b>: <b>l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito</b>, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• <b>“28”</b>: <b>l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura</b>, erogati in via eccezionale <b>a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b> e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10 <i>bis</i> DI 137/2020).</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RG – Reddito d'impresa in contabilità semplificata

Rigo	Descrizione
RG22	<p>Tra le <b>“Altri componenti negativi”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “46”: indicare la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;</li><li>• “47”: riportare l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27;</li><li>• “48”: indicare l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal <i>Temporary Framework</i> alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, e successive proroghe (art. 10 bis, DI 137/2020) e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.</li></ul>
RG35	<p>Nel rigo <b>“Perdite d'impresa in diminuzione del reddito”</b> è stata prevista la colonna <b>“Misura limitata 60%”</b> (in luogo del precedente 40%) per tener conto del regime transitorio della riportabilità delle perdite d'impresa prodotte nel triennio 2017-2019 da soggetti in contabilità semplificata deducibili al 60% dal reddito d'impresa 2020.</p>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

Quadro LM - Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, DI 98/2011) e dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, co. 54 - 89, L. 190/2014)

Rigo	Descrizione
Sezione I LM2	<p>Nel rigo "<b>Totali componenti positivi</b>" sono state previste due nuove colonne per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni: art. 25 DI 34/2020; art. 1 DI 137/2020; art. 2 DI 149/2020; art. 2 DI 172/2020.</li><li>• l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.</li></ul> <p>Entrambe le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.</p>
Sezione II LM21	<p>Nelle istruzioni sono stati aggiornati i <b>requisiti di accesso</b> al Regime forfetario, prevedendo che possono accedere coloro che, nell'anno precedente hanno verificato contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000;</li><li>• hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del Dlgs 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato TUIR.</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro LM - Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, DI 98/2011) e dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, co. 54 - 89, L. 190/2014)

Rigo	Descrizione
Sezione II LM21	Tra le <b>cause ostative di applicazione</b> del regime forfetario è stata aggiunta la seguente preclusione: percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Sezione II LM33	È stato aggiunto il rigo LM33 per indicare: <ul style="list-style-type: none"><li>• in colonna 1 "<b>Contributi a fondo perduto</b>" l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni: art. 25 DI 34/2020; art. 1 DI 137/2020; art. 2 DI 149/2020; art. 2 DI 172/2020.</li><li>• in colonna 2 "<b>Contributi e indennità art. 10 bis DI 137/2020</b>" l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.</li></ul> Entrambe le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.
Sezione II LM37	Nel rigo " <b>Perdite d'impresa in diminuzione del reddito</b> " è stata prevista la colonna " <b>Misura limitata 60%</b> " (in luogo del precedente 40%) per tener conto del regime transitorio della riportabilità delle perdite d'impresa prodotte nel triennio 2017-2019 da soggetti in contabilità semplificata deducibili al 60% dal reddito d'impresa 2020.
Sezione III LM40	Nel rigo LM40 " <b>Crediti d'imposta</b> " è stata aggiunta la colonna " <b>Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica</b> " per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per l'acquisto monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, indicato al rigo CR31.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole

Rigo	Descrizione
Sezione III RD10	<p>È stata introdotta la colonna "<b>Commercio di piante</b>" per dichiarare i ricavi dell'attività di cui al co. 3 <i>bis</i> dell'art. 56 <i>bis</i> del Tuir, derivanti quindi dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.</p> <p>Inoltre, la colonna "<b>Enoturismo e/o oleoturismo</b>" è stata modificata per accogliere i ricavi dell'attività di oleoturismo ex co. 513 e 514, art. 1 della L. 160/2019.</p>
Sezione IV RD17	<p>Nel rigo "<b>Perdite d'impresa in diminuzione del reddito</b>" è stata prevista la colonna "<b>Misura limitata 60%</b>" (in luogo del precedente 40%) per tener conto del regime transitorio della riportabilità delle perdite d'impresa pregresse prodotte nel triennio 2017-2019 da soggetti in contabilità semplificata deducibili al 60% dal reddito d'impresa 2020.</p>

### Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS12	<p>Il rigo "<b>Perdite utilizzabili in misura limitata</b>" è stato modificato in quanto per le perdite d'impresa prodotte dall'esercizio 2020 non trova più attuazione il regime transitorio previsto per le imprese in contabilità semplificata. Dal 2020 si applica anche a quest'ultime sostanzialmente la disciplina prevista per i soggetti Ires e, quindi, le perdite residue possono essere computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti negli esercizi successivi in misura non superiore all'80% di detti redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi (art. 8, co. 3, Tuir). Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell'80%.</p>
RS32	<p>Dal periodo d'imposta 2020 il <b>regime premiale</b> previsto in materia di <b>Transfer price</b> richiede il possesso della documentazione individuata dal provv. 23.11.2020.</p>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Rigo	Descrizione
Sezione II RS347	<p>La sezione II "<b>Quadro RN Rideterminato</b>" deve essere compilata per rideterminare gli importi del quadro RN fino al rigo RN34 (differenza) tenendo conto delle disposizioni in materia di ZFU. A tal fine, nel rigo RS347 sono state introdotte le seguenti colonne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica" dove riportare il credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta;</li><li>• "Riscatto alloggi sociali" dove riportare il credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta.</li></ul>
RS480	<p>È stato aggiunto il rigo "<b>Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19</b>" da compilare dai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.</p>
RS490	<p>Con il nuovo rigo "<b>Numero di riferimento del meccanismo frontaliero</b>" i contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, co. 3, DM 17.11.2020). Infatti, l'agenzia delle Entrate al momento della comunicazione di cui all'art. 6 del Dlgs 100/2020, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.</p>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RQ – Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef

Rigo	Descrizione
Sezione XXII RQ81-RQ82	Per l'anno 2020 è stata riproposta la possibilità di <b>estromettere per l'imprenditore individuale gli immobili strumentali</b> . In particolare, gli imprenditori individuali che, alla data del 31.10.2019, possiedono beni immobili strumentali possono, dal 1°.01.2020 al 31.05.2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio 2020 e viene esercitata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'IRAP dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto (art. 1, co. 690, L. 160/2019).
Sezione XXIII RQ86-RQ93	La sezione " <b>Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni</b> " va compilata da chi si è avvalso dell'opzione prevista dall'art. 12 ter del DI 23/2020 e della Legge di Bilancio 2020, rivalutando i beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 o al 31.12.2021.
Sezione XXIV RQ100-RQ103	La nuova sezione " <b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020</b> " è riservata ai soggetti che hanno rivalutato i beni d'impresa e le partecipazioni ai sensi dell'art. 110 del DI 104/2020.
Sezione XXV RQ110	La nuova sezione " <b>Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale</b> " comprende l'agevolazione di cui all'art. 6 bis del DI 23/2020, che prevede per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni di impresa e le partecipazioni.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice 93 <b>“TAX CREDIT MUSIC”</b> deve essere utilizzato anche per indicare il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 80, co. 6 <i>bis</i> e 6 <i>ter</i> , del DI 104/2020 per le spese sostenute, a decorrere dal 2021, per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere.
Sezione I RU1	Il codice A3 <b>“Art bonus”</b> può essere utilizzato, per effetto dell’art. 183 del DI 34/2020, anche per le erogazioni liberali a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
Sezione I RU1	Il codice A6 <b>“Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere”</b> deve essere utilizzato per indicare il credito d’imposta previsto dall’art. 79 del DI 104/2020 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione senza l’applicazione della ripartizione in quote annuali.
Sezione I RU1	Il codice C4 <b>“Investimenti beni strumentali”</b> deve essere utilizzato per indicare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice E3 <b>“Investimenti beni strumentali/sisma Centro-Italia”</b> è dedicato al credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall'art. 18 <i>quater</i> del DI 8/2017. La legge di Bilancio 2020 ha prorogato la durata dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2020.
Sezione I RU1	Il codice E4 <b>“Investimenti pubblicitari”</b> deve essere utilizzato il credito d'imposta previsto dall'art. 57 <i>bis</i> del DI 50/2017, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La disciplina del credito d'imposta riconosciuto per l'anno 2020 è stata modificata dai vari decreti Covid. Il credito d'imposta va indicato nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
Sezione I RU1	Il codice G1 <b>“Credito d'imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici”</b> va utilizzato per il credito d'imposta riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La misura agevolativa è stata prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020. Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Sezione I RU1	Il codice G2 <b>“Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi”</b> indica il credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1031, della L. 145/2018, come modificato dal DI 34/2019, per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/KM e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.  Con il codice credito “G2”, va indicato nella sezione anche il credito d'imposta relativo ai contributi previsti dalle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• dall'art. 44 del DI 34/2020 per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020;</li><li>• dall'art. 1, commi da 652 a 658, della legge n. 178 del 2020, per gli acquisti effettuati nel 2021.</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice G3 <b>“Credito d'imposta per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi”</b> è riservato al credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057, della legge 145/2018, per l'acquisto nell'anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. L'art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell'incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l'acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell'usato.
Sezione I RU1	Il codice H1 <b>“Credito d'imposta per il monitoraggio degli immobili”</b> si utilizza per il credito d'imposta per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, istituito dall'art. 49 del DI 34/2019.
Sezione I RU1	Il codice H2 <b>“Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali”</b> si usa per il credito d'imposta a favore delle PMI italiane, esistenti alla data del 1°.01.2019, per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Per il 2020 il credito è riconosciuto anche per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica.

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	<p>La sezione accoglie i seguenti nuovi crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "H3" - <b>Credito d'imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili</b> (art. 22 D.L. 124/2019);</li><li>• "H4" - <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 diversi da quelli individuati negli all. A e B della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "2H" – <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 di cui all. A della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "3H" – <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 di cui all. B della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "H5" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate</b> (art. 1, c. 313 L. 160/2019);</li><li>• "H7" - <b>Credito d'imposta per attività di formazione connesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili</b> (art. 1, c. 656, L. 160/2019);</li><li>• "H8" - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b> (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020);</li><li>• "H9" – <b>Credito sanificazione</b> (art. 125, DI 34/2020);</li><li>• "I1" - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi</b> (art. 65 D.L. 18/2020);</li><li>• "I2" - <b>Credito d'imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale</b> (art. 26, c. 4, D.L. 34/2020);</li><li>• "I5" - <b>Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino</b> (art. 48 bis, c. 4, D.L. 34/2020);</li><li>• "I6" - <b>Credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro</b> (art. 120 D.L. 34/2020; art. 1, commi 1098 e 1099, L. 178/2020);</li><li>• "I7" - <b>Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza</b> (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, c. 6 e 7, D.L. 137/2020);</li><li>• "I8" - <b>Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l'acquisizione di servizi digitali</b> (art. 190 D.L. 34/2020; art. 1, comma 610, L. 178/2020);</li></ul>

# Novità REDDITI PF



## Le novità di Redditi PF 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	<ul style="list-style-type: none"><li>• “I9” - <b>Credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive</b> (art. 81 D.L. 104/2020);</li><li>• “L1” - <b>Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative</b> (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), L. 178/2020);</li><li>• “L2” - <b>Credito d’imposta per gli investimenti nel comune di Campione d’Italia</b> (art. 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019; art. 129-bis D.L. 34/2020);</li><li>• “L3” – <b>Credito d’imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato diversi da quelli individuati negli all. A e B della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• “2L” - <b>Credito d’imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato di cui all’all. A della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• “3L” – <b>Credito d’imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato di cui all’all. B della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• “L7” - <b>Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali</b> (art. 188 D.L. 34/2020).</li></ul>
Sezione IV RU100-RU130	È stata modificata la sezione IV al fine di indicare i <b>crediti 4.0</b> e, quindi: crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di formazione nonché per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.

# Novità REDDITI SP



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnpi.it](http://www.cmnpi.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

Frontespizio	
Rigo	Descrizione
<b>Tipo di dichiarazione</b>	È stata aggiunta la casella “Dichiarazione integrativa errori contabili” e va barrata quando la dichiarazione che si presenta è un’integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
<b>Eventi eccezionali</b>	È stato eliminato il codice 2 per indicare i “soggetti residenti nei comuni colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018” per i quali il DM 5.02.2019, n. 30 aveva sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 26.12.2018-30.09.2019.
<b>Altri dati</b>	È stata aggiunta la casella “Art. 32-quater DL 124/2019” che deve essere barrata dalla società semplice che ha percepito nel corso del 2020 utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, co. 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, co. 1, del Tuir, non dichiarati nel quadro RL della presente dichiarazione in quanto si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 32 quater del DL 124/2019).

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF1	<p>Tra le “ISA: cause di esclusione” sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “15” – diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>• “16” – soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>• “17” – soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);</li><li>• “18” – altro. Si rinvia alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).</li></ul>
RF9, RF11 e RF55	<p>Il quadro recepisce le novità introdotte dell’art. 1, co. 513 e 514, della L. 160/2019 in tema di <b>oleoturismo</b>, che prevede un regime forfetario di determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto.</p> <p>A tal fine, nel rigo RF9 va indicato il 25% dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righe RF11 e RF55, utilizzando il codice 9. Inoltre, occorre barrare la casella “<b>Attività di enoturismo e/o oleoturismo</b>”.</p>
RF10-RF11 e RF39	<p>Dal 2020 non è più previsto che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli <b>eventi sismici verificatisi il 21.07.2017 nell’isola di Ischia</b>, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale possibilità era ammessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino al 2019.</p>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RF – Reddito d'impresa in contabilità ordinaria

Rigo	Descrizione
RF31	<p>Tra le <b>“Altre variazioni in aumento”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“1”</b>: indicare la percentuale degli utili tassabili. Si ricorda che a decorrere dal 1°.01.2020, l'art. 32 quater del DI 124/2019 ha modificato la tassazione degli <b>utili distribuiti alle società semplici</b> in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Questi utili vanno quindi indicati in questo rigo avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo);</li><li>• <b>“68”</b>: indicare il componente positivo di reddito in applicazione della disciplina sugli ibridi di cui all'art. 8, co. 1, co. 2, lett. a) e b), e co. 3, e art. 10, co. 1 e 2, Dlgs 142/2018.</li></ul>
RF55	<p>Tra le <b>“Altre variazioni in diminuzione”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“38”</b>: indicare il 60% dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Nella medesima colonna va indicato il 60% dell'IMI della provincia autonoma di Bolzano e dell'IMIS della provincia autonoma di Trento. In precedenza, la deduzione ammessa era del 50%;</li><li>• <b>“81”</b>: per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15.08.2020 non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per effetto dell'art. 60 del DI 104/2020, ma deducono fiscalmente le quote di ammortamento;</li><li>• <b>“82”</b>: la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;</li><li>• <b>“83”</b>: l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• <b>“84”</b>: l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, e successive proroghe (art. 10 bis, DI 137/2020) e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;</li><li>• <b>“85”</b>, il componente negativo di reddito in applicazione della disciplina degli ibridi ex art. 8, co. 2, lett. c), art. 6, co. 6, e art. 10, co. 3, del Dlgs 142/2018.</li></ul>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RG – Reddito d'impresa in contabilità semplificata

Rigo	Descrizione
RG2 e RG22	<p>Il quadro recepisce le novità introdotte dell'art. 1, co. 513 e 514, della L. 160/2019 in tema di <b>oleoturismo</b>, che prevede un regime forfetario di determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto.</p> <p>A tal fine, nel rigo RG2 vanno indicati i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività e nel rigo RG22 con il codice 1, il 75% dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.</p>
RG10	<p>Tra le <b>"Altri componenti positivi"</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>"1"</b>: indicare la percentuale degli utili tassabili. Si ricorda che a decorrere dal 1°.01.2020, l'art. 32 quater del DI 124/2019 ha modificato la tassazione degli <b>utili distribuiti alle società semplici</b> in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Questi utili vanno quindi indicati in questo rigo avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo);</li><li>• <b>"27"</b>: <b>l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito</b>, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS;</li><li>• <b>"28"</b>: <b>l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura</b>, erogati in via eccezionale <b>a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</b> e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10 bis DI 137/2020).</li></ul>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RG – Reddito d'impresa in contabilità semplificata

Rigo	Descrizione
RG22	<p>Tra le <b>“Altri componenti negativi”</b> sono stati inseriti/modificati i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“46”</b>: indicare la quota deducibile del 20% delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022;</li><li>• <b>“47”</b>: riportare l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27;</li><li>• <b>“48”</b>: indicare l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, e successive proroghe (art. 10 bis, DI 137/2020) e, pertanto, va compilato il prospetto <b>“Aiuti di Stato”</b> presente nel quadro RS.</li></ul>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RE – Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Rigo	Descrizione
RE3	<p>Nel rigo RE3 "<b>Altri proventi lordi</b>" è stata inserita la colonna 1 per indicare l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• art. 25 DI 34/2020;</li><li>• art. 1 DI 137/2020;</li><li>• art. 2 DI 149/2020;</li><li>• art. 2 DI 172/2020.</li></ul> <p>Si ricorda che i contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, pertanto, va compilato il prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS.</p>
RE19	<p>Tra le "<b>Altre spese documentate</b>" da portare in deduzione si fa presente che per il 2020 l'IMU da indicare nella colonna 3 è deducibile al 60%. Pertanto, indicare il 60% dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Nella medesima colonna va indicato il 60% dell'IMI della provincia autonoma di Bolzano e dell'IMIS della provincia autonoma di Trento.</p>

### Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Rigo	Descrizione
Sezione I RB1-RB12	<p>Il codice "4" della colonna 7 "<b>Casi particolari</b>" è stato aggiornato per tener conto delle nuove disposizioni dell'art. 26 del Tuir per la tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti riferiti a contratti stipulati dall'1.1.2020.</p>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RL – Altri redditi

Rigo	Descrizione
RL7	Nel rigo “Redditi di beni immobili situati all'estero” è stata inserita la colonna 1A dove indicare i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE, tale reddito non deve essere sommato nel rigo RL11.

### Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole

Rigo	Descrizione
Sezione III RD10	È stata introdotta la colonna “ <b>Commercio di piante</b> ” per dichiarare i ricavi dell'attività di cui al co. 3 bis dell'art. 56 bis del Tuir, derivanti quindi dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici. Inoltre, la colonna “ <b>Enoturismo e/o oleoturismo</b> ” è stata modificata per accogliere i ricavi dell'attività di oleoturismo ex co. 513 e 514, art. 1 della L. 160/2019.

### Quadro RT – Plusvalenze di natura finanziaria

Sezione VII RT105-106	Si ricorda che per l'anno 2020 era possibile avvalersi della rivalutazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2020 e al 1° luglio 2020, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% rateizzabile in tre rate annuali di pari importo.
--------------------------	---

### Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni

Sezione X RM20-RM22	Si ricorda che per l'anno 2020 era possibile avvalersi della <b>rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola</b> sia per i terreni posseduti al 1° gennaio 2020 e al 1° luglio 2020, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% rateizzabile in tre rate annuali di pari importo.
------------------------	--

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RQ – Altre imposte

Rigo	Descrizione
Sezione XXIII RQ86-RQ93	La sezione <b>“Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”</b> va compilata da chi si è avvalso dell’opzione prevista dall’art. 12 <i>ter</i> del DI 23/2020 e della Legge di Bilancio 2020, rivalutando i beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 o al 31.12.2021.
Sezione XXIV RQ100-RQ103	La nuova sezione <b>“Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020”</b> è riservata ai soggetti che hanno rivalutato i beni d’impresa e le partecipazioni ai sensi dell’art. 110 del DI 104/2020.
Sezione XXV RQ110	La nuova sezione <b>“Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale”</b> comprende l’agevolazione di cui all’art. 6 <i>bis</i> del DI 23/2020, che prevede per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni di impresa e le partecipazioni.

### Quadro RP – Spese per le quali spetta una detrazione d’imposta

Rigo	Descrizione
RP1-RP14	<p>Tra le spese che danno diritto a detrazioni d’imposta sono state inserite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le spese sostenute per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110% (col. 8);</li><li>le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 90% (col. 9).</li></ul> <p>Inoltre, in colonna 4 sono state inseriti i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“6”, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110;</li><li>“7”, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 e l’incremento del 50% dei corrispondenti limiti.</li></ul>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RN – Rediti della società o associazione da imputare ai soci o associati

Rigo	Descrizione
RN1-RN3	In colonna 2 devono essere riportate anche le eventuali <b>ritenute d'acconto</b> subite sull'ammontare dei contributi e delle indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai sensi dell'art. 10 <i>bis</i> DI 137/2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
RN17	Il rigo " <b>Oneri detraibili</b> " è stato modificato per accogliere le spese, sostenuti dalla società o associazione, per i quali la norma tributaria prevede una detrazione d'imposta per tener conto delle novità in tema Bonus facciate e Superbonus.

### QUADRO RO - Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite

Rigo	Descrizione
Sezione II RO10-RO17	È stata aggiunta la colonna 17 per riportare la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l'IVIE, indicati nel quadro RL, rigo RL7, col. 1A, che concorre alla formazione del reddito dei soci diversi da persone fisiche nonché dei soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.

### Quadro RS - Prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS42	Dal periodo d'imposta 2020 il <b>regime premiale</b> previsto in materia di <b>Transfer price</b> richiede il possesso della documentazione individuata dal provv. 23.11.2020.
RS121-123	Per i righe RS121-RS123 del prospetto " <b>Investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili</b> " è stata aggiunta la colonna 1A " <b>Codice identificativo</b> " da compilare in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, con il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.
RS401	Nel prospetto " <b>Aiuti di Stato</b> " è stata aggiunta la colonna 11-A " <b>Codice CAR</b> " per indicare il codice CAR qualora in colonna 1 sia stato indicato il codice 999, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall'Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione.

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RS - Prospetti vari

Rigo	Descrizione
RS411	È stato aggiunto il rigo RS411 nel prospetto <b>“Redditi Campione d'Italia”</b> per i contribuenti che intendono fruire della riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50% (ex art. 1, co. 573 e 574, L. 160/2019).
RS480	È stato aggiunto il rigo <b>“Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19”</b> da compilare dai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.
RS490	Con il nuovo rigo <b>“Numero di riferimento del meccanismo frontaliero”</b> i contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, co. 3, DM 17.11.2020). Infatti, l'agenzia delle Entrate al momento della comunicazione di cui all'art. 6 del Dlgs 100/2020, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea. Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

### Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE

Rigo	Descrizione
RW1-RW7	Il quadro RW è stato modificato per inserire i campi relativi alle imposte Ivie e Ivafe, le quali a decorrere dal 2020 si applicano anche alle società di persone (art. 1, co. 710 e 711, L. 160/2019).

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	Il codice A3 “ <b>Art bonus</b> ” può essere utilizzato, per effetto dell’art. 183 del DI 34/2020, anche per le erogazioni liberali a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
Sezione I RU1	Il codice A6 “ <b>Riqualificazione strutture ricettive turistico/alberghiere</b> ” deve essere utilizzato per indicare il credito d’imposta previsto dall’art. 79 del DI 104/2020 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione senza l’applicazione della ripartizione in quote annuali.
Sezione I RU1	Il codice C4 “ <b>Investimenti beni strumentali</b> ” deve essere utilizzato per indicare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise (misura prorogata al 31.12.2022).
Sezione I RU1	Il codice E3 “ <b>Investimenti beni strumentali/sisma Centro-Italia</b> ” è dedicato al credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, previsto dall’art. 18 <i>quater</i> del DI 8/2017. La legge di Bilancio 2020 ha prorogato la durata dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2020.
Sezione I RU1	Il codice E4 “ <b>Investimenti pubblicitari</b> ” deve essere utilizzato il credito d’imposta previsto dall’art. 57 <i>bis</i> del DI 50/2017, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. La disciplina del credito d’imposta riconosciuto per l’anno 2020 è stata modificata dai vari decreti Covid.
Sezione I RU1	Il codice G1 “ <b>Credito d’imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici</b> ” va utilizzato per il credito d’imposta riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, previsto dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La misura agevolativa è stata prorogata per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020. Per l’anno 2020, il credito d’imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	<p>Il codice G2 <b>“Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi”</b> indica il credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 1031, della L. 145/2018, come modificato dal DI 34/2019, per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/KM e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.</p> <p>Con il codice credito “G2”, va indicato nella sezione anche il credito d’imposta relativo ai contributi previsti dalle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dall’art. 44 del DI 34/2020 per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020;</li><li>dall’art. 1, commi da 652 a 658, della legge n. 178 del 2020, per gli acquisti effettuati nel 2021.</li></ul>
Sezione I RU1	<p>Il codice G3 <b>“Credito d’imposta per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi”</b> è riservato al credito d’imposta previsto dall’art. 1, c. 1057, della legge 145/2018, per l’acquisto nell’anno 2019 di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie. L’art. 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha modificato la disciplina dell’incentivo, prevedendo il riconoscimento del contributo anche per l’acquisto del veicolo nuovo, senza rottamazione dell’usato.</p>
Sezione I RU1	<p>Il codice H1 <b>“Credito d’imposta per il monitoraggio degli immobili”</b> si utilizza per il credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, istituito dall’art. 49 del DI 34/2019.</p>
Sezione I RU1	<p>Il codice H2 <b>“Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali”</b> si usa per il credito d’imposta a favore delle PMI italiane, esistenti alla data del 1°.01.2019, per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Per il 2020 il credito è riconosciuto anche per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali che siano state disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica.</p>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	<p>La sezione accoglie i seguenti nuovi crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "H3" - <b>Credito d'imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili</b> (art. 22 D.L. 124/2019);</li><li>• "H4" - <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 diversi da quelli individuati negli all. A e B della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "2H" – <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 di cui all. A della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "3H" – <b>Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2020 di cui all. B della L. 232/2016</b> (art. 1, co. 185-196, L. 160/2019);</li><li>• "H5" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate</b> (art. 1, c. 313 L. 160/2019);</li><li>• "H7" - <b>Credito d'imposta per attività di formazione connesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili</b> (art. 1, c. 656, L. 160/2019);</li><li>• "H8" - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b> (art. 28 D.L. 34/2020; art. 77, c.1, lett. b) e b-bis), D.L. 104/2020; art. 8 D.L. 137/2020; art. 4 D.L. 149/2020; art. 1, c. 602, L. 178/2020);</li><li>• "H9" – <b>Credito sanificazione</b> (art. 125, DI 34/2020);</li><li>• "I1" - <b>Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi</b> (art. 65 D.L. 18/2020);</li><li>• "I2" - <b>Credito d'imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale</b> (art. 26, c. 4, D.L. 34/2020);</li><li>• "I3" - <b>Credito d'imposta riconosciuto alle società che hanno deliberato ed eseguito, entro il 30.06.2021, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato</b> (art. 26, c. 8, D.L. 34/2020);</li><li>• "I4" - <b>Credito d'imposta per la costituzione di società benefit</b> (art. 38 <i>ter</i>, D.L. 34/2020)</li><li>• "I5" - <b>Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino</b> (art. 48 <i>bis</i>, c. 4, D.L. 34/2020);</li><li>• "I6" - <b>Credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro</b> (art. 120 D.L. 34/2020; art. 1, commi 1098 e 1099, L. 178/2020);</li><li>• "I7" - <b>Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza</b> (art. 176 D.L. 34/2020; art. 5, c. 6 e 7, D.L. 137/2020);</li><li>• "I8" - <b>Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l'acquisizione di servizi digitali</b> (art. 190 D.L. 34/2020; art. 1, comma 610, L. 178/2020);</li></ul>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione I RU1	<p>La sezione accoglie i seguenti nuovi crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "I9" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive</b> (art. 81 D.L. 104/2020);</li><li>• "L1" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative</b> (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), L. 178/2020);</li><li>• "L2" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti nel comune di Campione d'Italia</b> (art. 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019; art. 129-bis D.L. 34/2020);</li><li>• "L3" – <b>Credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato diversi da quelli individuati negli all. A e B della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• "2L" - <b>Credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato di cui all'all. A della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• "3L" – <b>Credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nel territorio dello stato di cui all'all. B della L. 232/2016</b> (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020);</li><li>• "L4" – <b>Credito vuoto a rendere</b> (art. 1, co. 760-766, L. 178/2020);</li><li>• "L5" - <b>Credito d'imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili</b> (art. 1, c. 1087, L. 178/2020);</li><li>• "L6" - <b>Credito d'imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali</b>;</li><li>• "L7" - <b>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</b> (art. 188 D.L. 34/2020).</li><li>• "L8" - <b>Credito d'imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina</b> (art. 19 <i>septies</i>, D.L. 137/2020);</li><li>• "L9" - <b>Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita</b> (art. 1, co. 698-699, L. 178/2020).</li></ul>

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RU – Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

Rigo	Descrizione
Sezione IV RU100-RU130	È stata modificata la sezione IV al fine di indicare i <b>crediti 4.0</b> e, quindi: crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di formazione nonché per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.
Sezione VI-C RU514	Il rigo " <b>Limite di utilizzo</b> " è stato aggiornato per tenere conto che per l'anno 2020 il limite annuale di compensazione crediti è fissato ad <b>€ 1 mln</b> (DI 34/2020).

### Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Rigo	Descrizione
RX17-RX21	Sono stati introdotti nuovi righe per indicare: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 110 DI 104/2020 (indicata in RQ102);</li><li>• l'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi in cui si opti per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione (indicata in RQ103);</li><li>• l'imposta sostitutiva dovuta nell'ipotesi in cui si opti per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione nell'ambito della rivalutazione gratuita dei beni d'impresa e delle partecipazioni prevista per gli operatori del settore alberghiero e termale di cui all'art. 6 <i>bis</i> DI 23/2020 (indicata in RQ110);</li><li>• l'ivafe liquidata nel quadro RW;</li><li>• l'ivie liquidata nel quadro RW.</li></ul>
Sezione III RX35	È stata aggiunta la sezione " <b>Rimborso IVA</b> " riservata ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito IVA). Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l'indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

# Novità REDDITI SP



## Le novità di Redditi SP 2021

### Quadro RX – Risultato della dichiarazione

Rigo	Descrizione
<b>Sezione IV RX44</b>	La nuova sezione “ <b>Versamenti periodici omessi</b> ” è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.
<b>Sezione V RX51</b>	<p>La nuova sezione va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.</p> <p>Si precisa che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione.</p> <p>In ogni caso, i soci o associati hanno facoltà di revocare l'assenso e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca.</p>

# INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

**ISA**  
— 2021 —



## Benefici – periodo d'imposta 2020

Prov. AE 26.04.2021

### 1. ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONI

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2020, presentano un **livello di affidabilità almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
  - 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2021;
  - 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2020.
- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dall'aprestazione della garanzia sulla richiesta di **compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri 2022**, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2020.
- I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la **media** semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022



## Benefici – periodo d'imposta 2020

Prov. AE 26.04.2021

### 2. ESONERO VISTO DI CONFORMITÀ O PRESTAZIONE GARANZIA PER RIMBORSO CREDITI

- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del **credito IVA maturato per l'anno 2021**, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a 50.000 euro annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2020.
- L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del **credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2022**, è riconosciuto, per crediti di **importo non superiore a 50.000 euro annui**, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2020.
- I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno **pari a 8,5**, calcolato attraverso la **media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Le soglie sono cumulative, riferendosi alle compensazioni effettuate nel 2022



## Benefici – periodo d'imposta 2020

*Prov. AE 26.04.2021*

### 3. ESCLUSIONE DISCIPLINA SOCIETÀ NON OPERATIVE

L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. 724/1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del D.L. 138/2011 è **riconosciuta per il periodo d'imposta 2020**:

- ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2020**;
- ai contribuenti **con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.**



## Benefici – periodo d'imposta 2020

*Prov. AE 26.04.2021*

### 4. ESCLUSIONE ACCERTAMENTI PRESUNZIONI SEMPLICI

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, è **riconosciuta per il periodo d'imposta 2020**:

- ai contribuenti con un livello di **affidabilità almeno pari a 8,5** per il periodo di imposta 2020;
- ai contribuenti con un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta **2019 e 2020**.



## Benefici – periodo d'imposta 2020

*Prov. AE 26.04.2021*

### 5. RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972, **sono ridotti di un anno**, con riferimento al periodo d'imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta**.

### 6. ESCLUSIONE DALLA DETERMINAZIONE SINTETICA REDDITO COMPLESSIVO

- L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del DPR 600/1973, con riferimento al **periodo d'imposta 2020**, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità **almeno pari a 9** per il medesimo periodo di imposta, **a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**
- Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i **periodi d'imposta 2019 e 2020**

# INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

ISA  
-2020-




## Benefici – periodo d'imposta 2020

Prov. AE 26.04.2021

Benefici	Grado di affidabilità*	
	2020	MEDIA 2019-2020
Esonero visto conformità per la compensazione dei crediti		
- Credito Iva 2021 $\leq$ 50.000 euro	8	8,5
- Credito Iva I, II e III trimestre 2022 $\leq$ 50.000 euro		
- Credito Irpef/Ires o Irap 2020 $\leq$ 20.000 euro		
Esonero visto conformità o garanzia per i rimborsi		
- Credito Iva 2021 $\leq$ 50.000 euro	8	8,5
- Credito Iva I, II e III trimestre 2022 $\leq$ 50.000 euro		
Disapplicazione società non operative	9	9
Esonero accertamento analitico-induttivo	8,5	9
Esonero determinazione sintetica reddito	9	9
Riduzione di un anno termini di accertamento	8	-

\* deve intendersi almeno pari al valore indicato nella colonna



# VERSAMENTO IRAP




- Art. 24, D.L. 19.05.2020, n. 34
- Art. 42-bis, D.L. 14.08.2020, n. 104



- Circolare nn. 25/E e 27/E del 2020

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio




La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con **ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, o **compensi** di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir **non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto rilancio (19.05.2020).

**SOGGETTI  
ESCLUSI**

- Intermediari finanziari e società di partecipazione (soggetti art. 162-bis del Tuir);
- Imprese di assicurazione (soggetti art. 7 del D.Lgs. 446/1997);
- Amministrazioni Pubbliche (soggetti art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997).


# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio

### Non è dovuto il versamento di:




- **saldo IRAP** per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (anno **2019**, per i soggetti solari), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- **prima rata dell'acconto IRAP** per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (anno **2020**, per i soggetti solari), nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001 (**40%**) ovvero dall'articolo 58 del D.L. 124/2019 (**50%**).



**ACCONTO > 258 €**

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio e art. 42-bis, Decreto Agosto



Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

**IN CASO DI ERRATA APPLICAZIONE L'IMPORTO DELL'IRAP NON VERSATO È DOVUTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 SENZA APPLICAZIONI DI SANZIONI NÉ INTERESSI.**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Stampa

**Comunicato n. 87**

**Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell'IRAP non versata per l'errata applicazione dell'esonero previsto dal "decreto rilancio"**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione **sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021** il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio"), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



**FOCUS ACCONTO**

### TAGLIO EFFETTIVO

- Con le modifiche introdotte nell'ultima versione della disposizione in materia di imposta regionale sulle attività produttive, **il taglio del primo acconto 2020 diviene effettivo.**
- È stato infatti aggiunto l'inciso per cui «l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta».




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



**FOCUS ACCONTO**



- Circolare n. 25/E/2020, § 1.1.3

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il **metodo storico**, deve essere preso a riferimento **l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019**, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



**FOCUS ACCONTO**



- Circolare n. 27/E/2020

**Il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



### FOCUS ACCONTO

assonime

Associazione fra le società  
italiane per azioni circolare n. 30/2020

Stando a quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, il primo acconto “figurativo” 2020 che dovrà essere scomputato dal relativo saldo è pari al 40% (o al 50%) dell'imposta storica, salvo che l'IRAP 2020 risulti inferiore rispetto a quella del 2019, nel qual caso il primo acconto “figurativo” ammonta al 40% (o al 50%) dell'IRAP 2020.



In base a questa soluzione il beneficio è determinabile solo a posteriori e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento in esame in quanto solo in questo momento il soggetto passivo IRAP è in grado di determinare l'entità dell'acconto dovuto.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO




### **FOCUS ACCONTO**

- L'importo da scomputare dall'imposta a saldo naturalmente non sarà sempre quello risultante dal conteggio degli acconti effettuati con criterio storico.
- L'acconto virtuale sarà pari a quello risultante dal conteggio effettuato con criterio storico solo se l'Irap 2020 risulti almeno pari a quella del 2019.
- Se, invece, l'imposta 2020 risulta inferiore, l'acconto virtuale sarà calcolato su tale imposta 2020, come se fosse stato adottato un criterio previsionale basato sull'effettiva imposta dovuta per il 2020.



# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



### FOCUS ACCONTO

Contribuente opta per il **METODO STORICO**

**IRAP 2020  $\geq$  IRAP 2019**


Il primo acconto figurativo sarà pari al primo acconto calcolato con il metodo storico sull'Irap 2019. Ugualmente avviene per il secondo acconto effettivamente da versare

**IRAP 2020 < IRAP 2019**

Il primo acconto figurativo può essere al massimo pari al primo acconto calcolato sull'Irap 2020 effettivamente dovuta. Il secondo acconto (effettivamente da versare) deve essere calcolato normalmente sull'Irap 2019



# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



### FOCUS ACCONTO

Contribuente opta per il **METODO PREVISIONALE**

**IRAP 2020  $\geq$  IRAP 2019**

Il primo acconto figurativo sarà pari al massimo al primo acconto calcolato con il metodo storico sull'Irap 2019. Il secondo acconto (effettivamente da versare) invece è calcolato ricorrendo al metodo previsionale «classico»

**IRAP 2020 < IRAP 2019**

Il primo acconto figurativo può essere al massimo pari al primo acconto calcolato sull'Irap 2020 effettivamente dovuta. Il secondo acconto (effettivamente da versare) invece è calcolato ricorrendo al metodo previsionale «classico»




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



**FOCUS ACCONTO**




• Circolare n. 27/E/2020

Esemplificando, se l'**IRAP** dovuta per il periodo d'imposta **2019 fosse pari a 1.000 euro**

**SOGGETTO ISA – METODO STORICO**

I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020	I ACCONTO FIGURATIVO DA COMPUTARE	II ACCONTO VERSATO DA COMPUTARE	SALDO
500	500	<b>800</b>	400	500	(100)
500	500	<b>1.200</b>	500	500	200
500	500	<b>1.000</b>	500	500	-

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



**FOCUS ACCONTO**




• Circolare n. 27/E/2020

Esemplificando, se l'**IRAP** dovuta per il periodo d'imposta **2019 fosse pari a 1.000 euro**

**SOGGETTO ISA – METODO PREVISIONALE**

IRAP 2020 PREVISTA	I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020 EFFETTIVA	I ACCONTO FIGURATIVO DA COMPUTARE	II ACCONTO VERSATO DA COMPUTARE	SALDO
800	400	400	<b>800</b>	400	400	-
800	400	400	<b>1.200</b>	500	400	300
1.600	800	800	<b>800</b>	400	800	(400)

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



**FOCUS ACCONTO**




- Circolare n. 27/E/2020

Esemplificando, se l'**IRAP** dovuta per il periodo d'imposta **2019 fosse pari a 1.000 euro**

**SOGGETTO ISA – METODO PREVISIONALE**

IRAP 2020 PREVISTA	I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020 EFFETTIVA	I ACCONTO FIGURATIVO DA COMPUTARE	II ACCONTO VERSATO DA COMPUTARE	SALDO
1.200	600	600	<b>1.200</b>	500	600	100
1.200	600	600	<b>1.400</b>	500	600	300

# VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



**FOCUS ACCONTO**

**E nel bilancio 2020?**

In contabilità **non deve essere registrato alcun importo del primo acconto** «figurativo» non pagato, in quanto l'importo dell'Irap di competenza che viene stanziato a fine 2020, nella voce 20 del Conto economico, deve essere già al netto di questo acconto «abbonato». L'agevolazione prevista non consiste, infatti, in uno stralcio di un debito Irap già maturato e contabilizzato, ma «si sostanzia in un **risparmio d'imposta definitivo**» (news Assonime 22 maggio 2020).



È SUFFICIENTE, A FINE ANNO, ACCANTONARE L'IRAP DELL'ESERCIZIO GIÀ AL NETTO DI QUANTO «ABBONATO» DAL DECRETO RILANCIO.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



**FOCUS ACCONTO**

**E nel bilancio 2020?**

In **presenza di importi rilevanti**, l'effetto sul tax rate dovrebbe essere illustrato nella **nota integrativa**: il principio contabile Oic 25, relativo alle imposte sul reddito, prevede anche la riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa. Ovviamente, il principio contabile non si riferisce alla situazione in commento, ma tale previsione si può estendere per analogia, anche per un principio generale di obbligo informativo quando rilevante.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



**FOCUS ACCONTO**

## E NEL MODELLO IRAP 2021?

Nel modello Irap 2021, invece, **l'importo dell'acconto figurativo va riportato in un apposito rigo**, per essere scomputato dall'Irap che sarebbe dovuta senza il decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito. Per poter scomputare l'importo agevolato dal saldo Irap 2020, **nella colonna 2 del rigo IR25 del modello Irap 2021, relativo al 2020, deve essere indicato l'ammontare del primo acconto «figurativo» da sottrarre per determinare il saldo a debito del rigo IR26 e quello a credito del rigo IR27.**

IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	
		1	2	3
		,00	,00	,00




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



### FOCUS ACCONTO

## E NEL MODELLO IRAP 2021?


### Nel rigo IR25 va indicato:

- **in colonna 1**, l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme pagate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state pagate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRAP esistenti ma non disponibili (...);
- **in colonna 2**, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020 (cfr. circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020);
- **in colonna 3**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2.

**Non va indicato l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati** alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto si è goduto della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali



# VERSAMENTO IRAP



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



**FOCUS ACCONTO**

**E NEL MODELLO IRAP 2021?**

IRAP 2019: € 1.000

IRAP 2020: **1.200**

IRAP 2020 PREVISTA: € 800

2° ACCONTO VERSATO: € **400**

IR21	Totale imposta				<b>1.200</b>	,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	<sup>3</sup>	<b>900</b>	,00
			<sup>2</sup>		<b>500</b>	,00
IR26	Importo a debito				<b>300</b>	,00
IR27	Importo a credito					,00

→ **500+400**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



## SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



### FOCUS ACCONTO

### E IN REDDITI 2021?


- Nel **rigo RF16** occorre indicare l'intero ammontare dell'IRAP risultante a conto economico.
- Nel **rigo RF55** va indicata la quota dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione a titolo sia di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (codici 12 e 33).
- Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.





***paola.bonsignore@cmnp.it***  
***agnese.menghi@cmnp.it***

***info@cmnp.it***



# Grazie!!!



**STUDIO ASSOCIATO**

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili  
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

[www.cmnp.it](http://www.cmnp.it)

20124 Milano P.zza della Repubblica 32  
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C